



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N.62/2026

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della Protezione Civile*”;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di *dichiarazione dello stato di emergenza* del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di *dichiarazione dello stato di emergenza* del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la regione Emilia-Romagna;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:
- **l’articolo 20-bis, commi 1 e 2**, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell’allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonché a quelli delle tre regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché,

limitatamente alla regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;

- **l'articolo 20-bis, comma 1-bis**, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata *“si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice”*;
- **l'articolo 20-ter, comma 7, lettera b)**, che stabilisce che il Commissario straordinario *“definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis”*;
- **l'articolo 20-ter, comma 7, lettera c)**, in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al **punto 1)**, *“ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate”* e, al **punto 3)**, *“coordina la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo”*;
- **l'articolo 20-ter, comma 9**, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei *Presidenti delle Regioni interessate in qualità di sub-commissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;
- **l'articolo 20-quinquies**, che istituisce il Fondo per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 20-bis delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per un importo complessivo di **2,5 mld di euro** assegnato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e che al comma 4, prevede che, anche le risorse derivanti dalle erogazioni

liberali destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, confluiscono sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

- **l'articolo 20-sexies, comma 6-bis.1**, che prevede che il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al medesimo art. 20-sexies "*Ricostruzione privata*", può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro **400 milioni**, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater;
- **l'articolo 20-octies** che, al comma 2, in coerenza con le modifiche apportate che hanno superato la precedente impostazione in materia di ricostruzione pubblica in base alla quale, accanto all'avvio dell'individuazione e attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 20-ter, comma 7, si prevedeva la predisposizione ed attuazione di una serie di "*piani speciali*" articolati secondo le diverse tipologie di interventi di ricostruzione pubblica, riconducendo l'attività del Commissario straordinario alla sola individuazione e attuazione dei richiamati interventi urgenti di ricostruzione pubblica, di tutte le tipologie previste, oggi definisce quale "*Piano speciale di ricostruzione*" l'insieme degli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis, anche finalizzati alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e finanziati nei limiti delle risorse stanziato allo scopo;
- **l'articolo 20-octies, comma 4**, che dispone che sono parte integrante del *Piano speciale di ricostruzione* la disciplina derogatoria utilizzabile e le procedure per la richiesta ed erogazione delle risorse finanziarie;
- **l'articolo 20-novies** che individua i Soggetti attuatori del Piano speciale di ricostruzione e disciplina i rapporti intercorrenti tra essi e il Commissario straordinario;
- **l'articolo 20-novies.1** che ha previsto l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate, disciplinandone le modalità di predisposizione e rendendo disponibili, allo scopo le necessarie risorse finanziarie, quantificate in complessivi **1 mld di euro** da ripartire nelle annualità **2027 al 2038**, affidandone il coordinamento dell'esecuzione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualità di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

- **l'articolo 20-decies**, che prevede l'approvazione di un piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali definendone anche gli scopi e i contenuti, nell'ambito delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTA

la Decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023, che ha assegnato all'Italia euro **378.833.540,00** per le alluvioni occorse in Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023, di cui euro **328.827.512,72** confluiti nella contabilità speciale del Commissario straordinario;

VISTO

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025, che destina agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61/2023, un importo pari a **100 milioni di euro per l'anno 2027**, assegnato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

DATO ATTO

che sono confluite, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, erogazioni liberali, da utilizzarsi per gli interventi di ricostruzione pubblica, per un importo pari ad euro **6.122.980,66** senza vincolo di destinazione (*al netto dell'importo di euro 17.023,20 erogato in relazione ad esigenze extra*), e per un importo pari a euro **1.984.555,00** con vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro **8.107.535,66**;

DATO ATTO

che con la **determinazione n. 106 del 21 maggio 2024** del Commissario straordinario è stato adottato il *piano distributivo delle donazioni, senza vincolo di destinazione*, per un importo complessivo di € **6.099.197,56**;

DATO ATTO

che le erogazioni liberali per un importo di € **1.984.555,00** sono vincolate per volontà dei Soggetti donanti ai seguenti interventi:

- **euro 824.555,00** - rispristino e ristrutturazione della scuola dell'infanzia "Camerini-Tassinari", ubicata nel Comune di Castel Bolognese (RA) - nota prot. n. 1151 del 15/11/2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1393 del 01/12/2023;
- **euro 370.000,00** - rispristino della Scuola Secondaria di I grado "G. Ungaretti", ubicata nel Comune di Solarolo (RA) - nota prot. n. 1414 del 23/11/2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1510 del 13/12/2023;
- **euro 790.000,00** - ricostruzione del ponte in Località Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana – nota prot. n. 85 del 23/08/2023 e successiva accettazione del Commissario con determina Prot. Rep. DE1 n. 66 del 29/03/2024;

DATO ATTO

altresì, degli ulteriori accordi sottoscritti fra il Commissario straordinario, gli Enti beneficiari interessati e i Soggetti donanti, relativi a erogazioni liberali vincolate che confluiranno sulla contabilità speciale del Commissario solo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le finalità indicate come di seguito:

- Fondazione Cassa Depositi e Prestiti importo massimo euro **137.365,40** destinato alla ricostruzione del ponte in Località Cà Stronchino nel Comune di Modigliana, proposta Fondazione prot. n. 1764 del 03/05/2024, e accettazione delle parti coinvolte prot. n. 1879 del 09/05/2024;
- Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna importo massimo **euro 200.000,00** destinati alla ricostruzione del ponte in Località Cà Stronchino nel Comune di Modigliana, accettazione del Commissario con determina Prot. Rep. DE1 n. 65 del 29/03/2024;
- Fondazione Cassa Depositi e Prestiti importo massimo **euro 362.634,60** destinati al recupero, ristrutturazione e restauro del patrimonio librario, archivistico e infrastrutturale della Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi ubicata nel Comune di Lugo, nota proposta Fondazione prot. n. 998 del 27/03/2024, 1077 del 02/04/2024 e accettazione del Commissario prot. n. 1107 del 03/04/2024;

DATO ATTO

che, in forza delle richiamate modifiche normative apportate al comma 2 dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61/2023, le attività propedeutiche all'adozione dei piani speciali di ricostruzione settoriali originariamente previsti dalla previgente normativa, ivi compresa la determinazione del Commissario straordinario del 24 aprile 2024 con la quale era stata adottata la versione preliminare del piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, ai sensi del previgente articolo 20-*octies*, comma 2, lettera c), ora abrogato, risultano superate e che, pertanto, al di fuori del nuovo "*piano speciale di ricostruzione*" composto dall'insieme degli interventi urgenti individuati ed approvati con ordinanze commissariali, e fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 20-*novies*.1 del medesimo decreto-legge n. 61/2023, le attività di pianificazione territoriale ordinaria, sotto i diversi profili, rientrano e permangono nel perimetro di responsabilità delle autorità e delle amministrazioni statali e territoriali all'uopo individuate dalle normative di settore vigenti, esulando dall'ambito di competenza della gestione commissariale;

VISTE

le **ordinanze commissariali nn. 1, 2 e 3**, registrate dalla Corte dei Conti in data 22 agosto 2023, ai fogli n. 2342, 2343 e 2344, con le quali il Commissario straordinario *pro-tempore* ha provveduto, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, non convertito in legge e integralmente confluito nel richiamato decreto-legge n. 61/2023, all'individuazione e nomina a Subcommissari dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 88/2023, poi trasfuso nell'articolo 20-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;

VISTA

l'**ordinanza commissariale n. 30**, registrata alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2024 al foglio n. 2085, con la quale il Commissario straordinario *pro-tempore*, in prosecuzione della precedente nomina contenuta nella

richiamata ordinanza commissariale n. 1/2023, ha provveduto alla nomina a Subcommissario della Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, relativamente al territorio di propria competenza, in sostituzione del Presidente della medesima Regione, nel frattempo risultato eletto al Parlamento Europeo;

VISTE

le ordinanze commissariali nn. 40, 41 e 42, registrate dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli n. 525, 526 e 527, con le quali lo scrivente Commissario straordinario ha provveduto, ai sensi del novellato articolo 20-ter, comma 9, all'epoca vigente, del decreto-legge n. 61/2023, al conferimento di funzioni ai Subcommissari - Presidenti delle regioni Toscana, Marche ed Emilia-Romagna, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;

VISTE

le ordinanze commissariali finalizzate a regolare i **processi di ricostruzione pubblica**, individuando i relativi interventi urgenti, via via adottate dal Commissario straordinario *pro-tempore* ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61/2023 e, in particolare:

- **l'ordinanza commissariale n. 6**, registrata dalla Corte dei Conti in data 31 agosto 2023 al foglio n. 2379, in materia di finanziamento degli interventi di somma urgenza da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna e Marche;
- **l'ordinanza commissariale n. 8**, registrata dalla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2023 al foglio n. 2679, in materia di finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna;
- **l'ordinanza commissariale n. 12**, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2862, in materia di finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della regione Toscana e della regione Marche;
- **l'ordinanza commissariale n. 13**, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2861, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- **l'ordinanza commissariale n. 15**, recante le modalità di finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del Piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023;
- **l'ordinanza commissariale n. 16**, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2023 al foglio n. 3368, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia;
- **l'ordinanza commissariale n. 17**, registrata dalla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2024 al foglio n. 290, recante le modalità per la più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi

alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi dell'articolo 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

- l'**ordinanza commissariale n. 19**, registrata dalla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2024 al foglio n. 172, recante le modalità di finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della "somma urgenza", nei territori della regione Emilia-Romagna e della regione Marche;
- l'**ordinanza commissariale n. 24**, registrata dalla Corte dei Conti in data 19 aprile 2024 al foglio n. 1199, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive;
- l'**ordinanza commissariale n. 26**, registrata dalla Corte dei Conti in data 8 luglio 2024 al foglio n. 1943, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete di servizi essenziali;
- l'**ordinanza commissariale n. 28**, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 luglio 2024 al foglio n. 2048, recante il finanziamento di ulteriori interventi in regime di somma urgenza eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza;
- l'**ordinanza commissariale n. 32**, registrata dalla Corte dei Conti in data 2 settembre 2024 al foglio n. 2369, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- l'**ordinanza commissariale n. 33**, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 settembre 2024 al foglio n. 2554, recante ulteriori interventi urgenti di ricostruzione;
- le **ordinanze commissariali n. 35**, registrata dalla Corte dei Conti in data 30 settembre 2024 al foglio n. 2560, e in data 13 novembre 2024, al foglio 2888, relativa alla disciplina delle modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi nell'ambito dell'investimento M2C4-I2.1a del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

VISTE

le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, in prosecuzione delle attività avviate con le precedenti ordinanze, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, anch'esse adottate ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023, e, in particolare:

- l'**ordinanza commissariale n. 43**, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 marzo 2025 al foglio n. 599, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessità delle regioni Toscana e Marche;
- l'**ordinanza commissariale n. 45**, registrata dalla Corte dei Conti in data 16 giugno 2025 al foglio n. 1623, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e di somma urgenza.

DATO ATTO

che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati sulla base dei quadri esigenziali trasmessi dalle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e dell'attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi di cui trattasi e del ricorrere di tutti i presupposti normativi che ne

legittimavano l'esecuzione, ad eccezione di quelli da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze commissariali n. 6/2023, 19/2024 e n. 28/2024, per i quali la sussistenza dei citati presupposti è rimessa ai soggetti attuatori dei singoli interventi, nell'ambito delle attività volte all'ottenimento dei previsti contributi finanziari;

VISTE

le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, sulla base delle modifiche apportate alla normativa di riferimento con il citato decreto-legge n. 65 del 7 maggio 2025, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica e, in particolare:

- **l'ordinanza commissariale n. 47**, registrata dalla Corte dei Conti in data 30 giugno 2025 al foglio n. 1762, recante le rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica;
- **l'ordinanza commissariale n. 48**, registrata dalla Corte dei Conti in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, recante la rimodulazione e integrazione degli interventi riconducibili alla misura M2C4-I2.1a del PNRR;
- **l'ordinanza commissariale n. 56**, registrata dalla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2026 con il n. 161, recante Approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo;
- **l'ordinanza commissariale n. 59**, registrata dalla Corte dei Conti in data 6 maggio 2026 al foglio n. 1356, recante la rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR a seguito della revisione degli obiettivi di performance e del budget assegnato alla Misura di competenza del Commissario straordinario, come definiti con la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) in data 27 novembre 2025;

VISTA

l'ordinanza commissariale n. 57, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2026 con il n. 299, concernente la semplificazione e velocizzazione delle misure di ricostruzione pubblica correlate al Piano speciale di ricostruzione di cui all'art. 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 nei termini più avanti precisati;

DATO ATTO

che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati, tra l'altro, in conformità a quanto previsto dal novellato articolo 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 che prevede che il Commissario straordinario approva i citati interventi *“sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi”* di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base al quale vengono concessi contributi *“per interventi urgenti di ricostruzione ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20.bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis”*, ivi compresi anche quelli destinati alle suindicate attività qualora *“finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali [e] per le quali sia verificato il nesso di causalità*

con i citati eventi calamitosi”, anche tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti;

CONSIDERATO

che i territori in rassegna, di cui all’articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO

che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

DATO ATTO

che, per quanto sopra, le risorse stanziare per interventi di ricostruzione pubblica ammontano a complessivi **euro 3.337.635.048,38**, di cui precisamente:

- **2.500.000.000,00** stanziati con il decreto-legge n. 61 del 2023, euro;
- **328.827.512,72** provenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea;
- euro **100.000.000,00** stanziati con il decreto-legge n. 65 del 2025
- euro **400.000.000,00** originariamente previsti per la ricostruzione privata e successivamente destinati alla ricostruzione pubblica come previsto all’art. 20-*sexies* comma 6-*bis*.1 del decreto-legge n. 61 del 2023);
- **euro 8.107.535,66** relativi alle erogazioni liberali con e senza vincolo di destinazione confluite nella contabilità speciale del Commissario straordinario;
- ulteriori **euro 700.000,00** riferiti ad altre donazioni vincolate non ancora confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

DATO ATTO

che nei limiti delle risorse stanziare allo scopo sono stati individuati e finanziati con i provvedimenti richiamati gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all’articolo 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*;

DATO ATTO

che con l’**ordinanza commissariale n. 57** si è provveduto tra l’altro a:

- consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato “*Piano speciale di ricostruzione*”, tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali, al fine di ottimizzare la gestione, il monitoraggio e la comunicazione delle attività di ricostruzione pubblica in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi gli interventi di ricostruzione pubblica finanziati con le donazioni di cui al piano di riparto definito con determina n. 106/2024;

- a rimodulare, sulla base delle richieste dei soggetti attuatori e delle valutazioni di priorità formulate dai sub-commissari territorialmente interessati, gli interventi di cui al “*Piano speciale di ricostruzione*” su menzionato, al fine di garantire la continuità e l’attuazione degli stessi in relazione alla priorità dei fabbisogni essenziali dei territori e alla necessità di assicurare la massima efficacia ed efficienza dell’azione commissariale e conseguentemente è stato adottato il primo aggiornamento del “*Piano speciale di ricostruzione*” (*versione 1*) accogliendo le proposte dei sub-commissari limitatamente alle cosiddette “*rimodulazioni a saldo zero*”, che non hanno comportato variazioni nell’importo complessivo delle risorse assegnate a ciascun soggetto beneficiario e che costituisce, pertanto, il Piano speciale di ricostruzione vigente fino alla data di adozione della presente ordinanza;
- includere nel “*Piano speciale di ricostruzione*” anche gli interventi di cui all’ordinanza n. 17/2024, identificati con il codice GEMA, con cui è stato definito, in accordo all’articolo 20-*decies* del decreto-legge n. 61 del 2023, nella versione *ratione temporis* vigente, il piano delle attività connesse alla più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provvedendo al contempo alla proroga dei relativi termini temporali;
- integrare il piano con una disciplina derogatoria unitaria e aggiornata;
- ridefinire le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti attuatori degli interventi previsti nel Piano, al fine di assicurarne maggiore coerenza ed uniformità, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 20-*octies*, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023.

VISTO

l’art. 5, comma 12, della richiamata ordinanza commissariale n. 57/2026 che stabilisce che “*la presa d’atto della ripartizione delle risorse rendicontabili tra i soggetti attuatori pro-tempore avverrà mediante apposita determina del Commissario straordinario, nelle more della successiva ratifica con ordinanza*”;

VISTA

la determina del Commissario straordinario n. 133 del 7 aprile 2026 con la quale si è preso atto della ripartizione degli oneri effettivamente sostenuti o da sostenere sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, riferite al singolo intervento, tra i soggetti attuatori pro-tempore di cui all’Elenco “*Allegato A “Ripartizione risorse*” – della medesima determina - predisposto sulla base degli atti di adesione perfezionati ed acquisiti dalla struttura commissariale ed in virtù della comunicazione resa dal Comune di Rocca San Casciano (FC) con prot. n. 1026.E del 06/02/2026;

CONSIDERATO

che il “*Piano speciale di ricostruzione*” in conformità a quanto previsto dall’articolo 20-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, sulla base delle valutazioni di priorità che i Sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti;

CONSIDERATO

che a seguito dell’adozione del “*Piano speciale di ricostruzione*” (*versione 1*) residuano euro **106.037.712,21** con riferimento allo

stanziamento di 2,5 miliardi di euro, di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, articolo 20-*quinquies*, commi 1 e 2, e che a seguito dell'adozione dell'ordinanza commissariale n. 56 residuano euro **97.825.000,00** con riferimento allo stanziamento di **100 milioni di euro**, di cui al decreto-legge n. 65 del 2025, articolo 1, comma 3, per interventi urgenti di ricostruzione/riparazione con nesso di causalità con gli eventi settembre/ottobre 2024 in Emilia-Romagna;

CONSIDERATO

che con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-*sexies* comma 6-*bis*.1 del decreto-legge n. 61 del 2023 sono state rese disponibili ulteriori risorse per l'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, da individuare in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario ha adottato con determina n. 188 in data 28/04/2026, d'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater*;

RITENUTO

di proseguire con la progressiva programmazione delle disponibilità finanziarie residue per la ricostruzione pubblica, nel rispetto dei vincoli di destinazione d'uso definiti dalle disposizioni normative di provenienza e in coerenza con l'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026;

VISTA

la proposta del Tavolo Tecnico Tematico di ricostruzione pubblica volta a delineare la strategia di programmazione delle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario e conseguente rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione, successivamente condivisa nella Cabina di coordinamento del 17 marzo 2026 e trasmessa ai Sub-commissari con nota prot. n. 2679 del 26 marzo 2026;

DATO ATTO

che la richiamata proposta di strategia per la rimodulazione del "*Piano speciale di ricostruzione (versione 1)*" prevede le seguenti tre fasi sequenziali:

- "*fase 1*" – *Completamento degli interventi urgenti di ripristino e riparazione delle infrastrutture e degli immobili pubblici di cui al "Piano speciale di ricostruzione (versione 1)"* per i quali si è evidenziato un deficit di copertura derivanti da incremento dei costi dei materiali, da sottostime del quadro esigenziale in fase preliminare, da aggravamento del danno/dissesto nel tempo o dal definanziamento parziale dell'intervento, con l'obiettivo di garantire la piena copertura finanziaria e l'ultimazione degli stessi.
- "*fase 2*" – *"Completamento della ricostruzione e nuovi inserimenti"* con l'obiettivo di estendere il processo di ricostruzione pubblica includendo nuovi interventi finalizzati al ripristino dei danni che presentino un comprovato nesso di causalità con gli eventi meteorologici del 2023 e del 2024;
- "*fase 3*" – *"Ottimizzazione delle economie di rendicontazione"*, con l'obiettivo di reimpiegare le risorse liberate a valle della chiusura contabile degli interventi finanziati al fine di stanziare ulteriori risorse su interventi non ancora conclusi o per il finanziamento di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, in accordo alla valutazione di priorità dei sub-commissari territorialmente competenti;

DATO ATTO	che nell'ambito della strategia di cui sopra è stabilito che al fine di garantire la regolarità tecnico-contabile e la conformità alla norma primaria della proposta di rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione, nonché la corretta allocazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, ogni proposta di rimodulazione degli stessi è subordinata a una attività istruttoria condotta dal Sub-commissario territorialmente competente;
DATO ATTO	che la predetta attività istruttoria, per le rimodulazioni di <i>fase I</i> , è finalizzata da un lato alla verifica dei presupposti di ammissibilità dell'istanza e dall'altro alla prioritizzazione dei fabbisogni presentati in accordo ai criteri di fase I sintetizzati nel medesimo documento, così come definiti nell'ambito del tavolo tematico " <i>ricostruzione pubblica</i> " e condivisi dalla Cabina di coordinamento;
DATO ATTO	che il Commissario straordinario ha, altresì, adottato con determina n. 188 in data 28 aprile 2026 d'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, gli indirizzi di cui all'articolo 20-sexies comma 6-bis1 del decreto-legge n. 61 del 2023, per la prioritizzazione dei fabbisogni di fase II.
RITENUTO	di provvedere alla rimodulazione del " <i>Piano speciale di ricostruzione (versione I)</i> " come previsto dalla strategia di rimodulazione, in particolare secondo quanto previsto nell'ambito della " <i>fase I</i> " summenzionata;
VISTA	la comunicazione del 26 marzo 2026 (prot. 2679), con la quale il Commissario straordinario ha invitato i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella loro qualità di sub-commissari a informare i soggetti attuatori circa gli indirizzi condivisi e ad avviare la ricognizione e valutazione dei fabbisogni finalizzata alla selezione e prioritizzazione degli interventi secondo i presupposti e i criteri stabiliti per la citata <i>fase I</i> , riguardante le rimodulazioni a saldo zero e le integrazioni finanziarie delle opere già inserite nel " <i>Piano Speciale di Ricostruzione (Versione I)</i> ";
PRESO ATTO	delle proposte di rimodulazione/integrazione degli interventi del Piano speciale di ricostruzione trasmesse dai sub-commissari territorialmente competenti delle regioni Marche (prot. 4726 del 21 maggio 2026) e Toscana (prot. nn. 4073 del 04 maggio 2026), in ragione delle rispettive valutazioni di priorità e in conformità a quanto previsto dall'articolo 20- <i>octies</i> , comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 ed in coerenza con le previsioni dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 57/2026 e dei criteri di fase I condivisi nell'ambito della cabina di coordinamento;
PRESO ATTO	della proposta di rimodulazione degli interventi in capo a RFI, avanzata dalla medesima società (prot. n. 2487 del 19 marzo 2026) in forza della convenzione sottoscritta tra il Commissario straordinario e RFI in data 23 dicembre 2024, condivisa con i sub-commissari territorialmente competenti (prot. n. 4745 del 22 maggio 2026);
PRESO ATTO	delle modifiche delle anagrafiche degli interventi consolidate sulla base delle segnalazioni dei soggetti attuatori, dei sub-commissari e di quanto

emerso nell'ambito dei procedimenti di verifica delle istanze e di erogazione dei contributi;

TENUTO CONTO

dell'esigenza di provvedere con urgenza all'approvazione delle proposte di rimodulazione pervenute e sopra richiamate, nelle more dell'acquisizione della proposta di rimodulazione da parte della Regione Emilia-Romagna, la cui dimensione operativa e finanziaria necessita di un'istruttoria maggiormente complessa;

DATO ATTO

che in considerazione dell'elevato numero di istanze pervenute, quantificato all'esito di apposita ricognizione, allo scopo di non rallentare il procedimento di erogazione delle risorse finanziarie spettanti ai Soggetti Attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica ricompresi nel Piano speciale di ricostruzione – versione 1, con particolare riferimento agli interventi rientranti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR o finanziati con le risorse provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea – FSUE, oltre che al fine di non ingenerare criticità di cassa per i Soggetti Attuatori che avevano interventi in avanzato stato di realizzazione, con note prot. nn. 2280 del 13 marzo 2026 e 3316 del 14 aprile 2026 è stato comunicato a tutti i Soggetti Attuatori che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, anche le istanze di erogazione di acconti, SAL, saldi o saldi in unica soluzione pervenute fino al 17 aprile 2026, nelle more dell'attivazione della nuova procedura informatizzata mediante l'apposita piattaforma “Tempo reale”, sarebbero state istruite anticipando l'applicazione delle modalità previste dai commi 3 e seguenti del medesimo articolo 5, verificandone l'effettiva applicabilità a fronte della documentazione trasmessa a corredo delle predette istanze, fino alle soglie di acconto di cui al citato articolo 5, comma 3, lettere a) e b), rinviando alla procedura informatizzata la richiesta del pagamento del saldo degli interventi e l'esecuzione dei relativi controlli a campione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della medesima ordinanza commissariale n. 57/2026;

VISTA

la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, e in particolare l'articolo 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuità operativa e la relativa copertura finanziaria delle attività connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 61/2023.

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 5 febbraio 2026, al n. 385, concernente la proroga, fino al 31 maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni

Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, già conferito con il citato D.P.R. del 13 gennaio 2025, dell'ing. Fabrizio CURCIO;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 3 giugno 2026, foglio numero 1686, con il quale il suindicato incarico conferito all'Ing. Fabrizio Curcio con DPR 13 gennaio 2025, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 è stato ulteriormente prorogato sino alla data del 31 dicembre 2026;

VISTO

l'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

RILEVATO

che l'adozione del *“Piano speciale di ricostruzione”*, nelle sue versioni periodicamente aggiornate, rappresenta lo strumento operativo per garantire la coerenza degli interventi con le strategie di sviluppo sostenibile, la tutela della sicurezza pubblica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

VISTO

il Protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna firmato in data 05 dicembre 2025 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Commissario straordinario;

RITENUTO

di procedere all'approvazione della rimodulazione del Piano speciale di ricostruzione – versione 2, comprendente le rimodulazioni segnalate dai Sub-commissari Presidenti delle Regioni Marche e Toscana e da RFI sopra richiamate, nonché le rettifiche alle anagrafiche degli interventi;

SENTITI

per i profili di rispettiva competenza, con nota del Commissario straordinario prot. n. 4938 del 28 maggio 2026:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il Ministero della Cultura.

SENTITI	per i profili di rispettiva competenza, con nota del Commissario straordinario prot. n. 4940 del 28 maggio 2026: - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione; - l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po; - l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; - l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.
ACQUISITA	l'intesa condizionata della Regione Emilia-Romagna, registrata al protocollo della struttura commissariale n. 5449 del 9 giugno 2026;
ACQUISITA	l'intesa della Regione Marche, registrata al protocollo della struttura commissariale n. 5190 del 3 giugno 2026;
ACQUISITA	l'intesa della Regione Toscana registrata al protocollo della struttura commissariale n. 5309 del 5 giugno 2026;
ACQUISITO	il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, registrato al protocollo della struttura commissariale n. 5668 del 13 giugno 2026, con cui l'Autorità nell'esprimere il proprio nulla osta ha messo in rilievo che i soggetti attuatori, per gli interventi ricompresi nel Piano, in sede di progettazione e nell'ambito dei successivi procedimenti autorizzativi verifichino la compatibilità degli stessi rispetto ai contenuti della pianificazione di bacino distrettuale.

DISPONE

Articolo 1

(Secondo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023 e dall'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato e sulla base delle valutazioni di priorità formulate dai sub-commissari territorialmente competenti in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, è adottato il secondo aggiornamento del ***Piano speciale di ricostruzione (versione 2)*** di cui all'**allegato "A"** parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, ottenuto integrando nella citata *(versione 1)* le rimodulazioni, soppressioni, integrazioni e rettifiche di cui agli **allegati B1** (anagrafica degli interventi) e **B2 (importi dei contributi assegnati)**.
2. Il *Piano speciale di ricostruzione (versione 2)* di cui all'allegato "A" alla presente ordinanza commissariale recepisce e ratifica la ripartizione degli oneri effettivamente sostenuti o da sostenere sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, riferite al singolo intervento, tra i soggetti attuatori pro-tempore di cui all'*Elenco "Allegato A "Ripartizione risorse"*, alla determina n. 133 del 7 aprile 2026, nonché le ulteriori ripartizioni comunicate dai sub-commissari in relazione a ulteriori modifiche del soggetto attuatore degli interventi.
3. Il *Piano speciale di ricostruzione (versione 2)* di cui all'allegato "A" alla presente ordinanza commissariale sostituisce il *Piano speciale di ricostruzione (versione 1)* approvato con l'ordinanza commissariale n.57/2026.

Articolo 2

(Modifiche all'ordinanza commissariale n. 17 del 5 febbraio 2024)

1. All'articolo 11 *“Tempi di completamento degli interventi e riconoscimento degli oneri”* dell'ordinanza commissariale n. 17/2024, già modificato dall'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, ai commi 2 e 4, la data *“30 aprile 2026”* è sostituita dalla seguente *“30 novembre 2026”* e, al comma 3, la data *“30 aprile 2026”* è sostituita dalla seguente *“30 ottobre 2026”*

Articolo 3

(Disposizioni concernenti la modifica delle modalità di richiesta ed erogazione dei contributi concessi per la ricostruzione pubblica e relativa rendicontazione per le istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 57 del 19 gennaio 2026)

1. Per le ragioni illustrate in premessa, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 57/2026, le istanze di erogazione di acconti, SAL, saldi o saldi in unica soluzione pervenute entro il 17 aprile 2026, ed eventuali relative integrazioni successive, nelle more dell'attivazione della nuova procedura informatizzata mediante l'apposita piattaforma *“Tempo reale”*, sono istruite anticipando l'applicazione delle modalità previste dai commi 3 e seguenti del medesimo articolo 5, verificandone l'applicabilità a fronte della documentazione trasmessa a corredo delle predette istanze.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Struttura commissariale provvede all'erogazione delle risorse finanziarie richieste dai Soggetti Attuatori interessati fino alle soglie di acconto di cui al citato articolo 5, comma 3, lettere a) e b), sussistendone i rispettivi requisiti.
3. Per gli interventi per i quali si provvede all'erogazione di risorse finanziarie ai sensi del presente articolo, l'esecuzione dei relativi controlli a campione è rimessa alla fase di richiesta del saldo dei medesimi interventi, cui i Soggetti Attuatori provvederanno non appena disponibile l'apposita piattaforma informatica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della medesima ordinanza commissariale n. 57/2026.

Articolo 4

(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del *Piano speciale di ricostruzione (versione 2)* è riconosciuta nel limite massimo attestato alle voci *“Contributo Commissario straordinario”* e *“Donazioni contabilità speciale CS”* di cui all'allegato *“A”*, a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20 *quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.

Articolo 5

(Efficacia)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allegato “A”

Piano speciale di ricostruzione – versione 2, ai sensi dell’articolo 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023;

Allegati “B1 e B2”

Rimodulazioni degli interventi di cui al Piano speciale di ricostruzione – versione 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziato e sulla base delle valutazioni di priorità formulate dai sub-commissari territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio